



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 21.09.2022

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 08/08/2022 AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DELLA 7^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024, ASSUNTA AI SENSI DELL'ART. 42 E 175 COMMA 4 DEL TUEL ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **Duemilaventidue**, addì **Ventuno**, del mese di **Settembre**, alle ore **20:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano .

Componente	Qualifica	Presenza
ZUCHELLI ANTONELLA	PRESIDENTE	Presente
FORTAREL KATIA	SINDACO	Presente
BANALI ELISA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BEBBER LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
BONAZZA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
BORT FABRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
CAGOL ANGELA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
DALLAPICCOLA GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' RENATO	CONSIGLIERE	Presente
ECCEL MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI MATTIA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
FACCHINELLI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
PONTALTI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
PUEL DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
SIMONELLI COSTANTINO	CONSIGLIERE	Presente
TAIT NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMPEDRI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
ZORDAN PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
Presenti: n. 15		Assenti: n. 3

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Zucchelli Antonella**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: ratifica della delibera della Giunta comunale n. 85 del 08/08/2022 avente ad oggetto l'approvazione della 7^ variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, assunta ai sensi dell'art. 42 e 175 comma 4 del TUEL enti locali D.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e richiamata la delibera di Giunta comunale n. 85 del 08/08/2022 avente ad oggetto l'approvazione della 7^ variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, assunta ai sensi dell'art. 42 e 175 comma 4 del TUEL enti locali D.lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 175 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 nel testo come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 del seguente tenore:

“Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione In vigore dal 12 settembre 2014 1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; e) variazioni riguardanti il fondo

pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. 6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. 7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. “ Visto l' art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D. lgs. N. 267/2000 del seguente tenore: “4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”

ATTESO quindi che, ai sensi degli art. 42 e 175, c. 4 del TUEL, il Consiglio è chiamato a ratificare entro 60 gg., e comunque entro il 31/12, i provvedimenti assunti. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro i 30 gg. successivi e comunque sempre entro il 31/12 deve assumere i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 28/06/2018;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Dallapiccola, Bort, Demattè, Bonazza, Zordan), su n. 15 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1. di ratificare, a norma dell'art. 175 comma 4 e 42 comma 4 del TUEL enti locali D.Lgs. n. 267/2000, la 7^ variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, assunta ai sensi dell'art. 42 e 175 comma 4 del TUEL enti locali D.Lgs. n. 267/2000 con delibera della Giunta Comunale 85 del 08/08/2022.
2. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ZUCCHELLI ANTONELLA

Il Vice Segretario Comunale
F.to RIZZI DOTT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto attesta che la presente copia analogica di documento informatico è conforme all'originale.

Civezzano, li **19-10-2022**

Il Responsabile
RIZZI Dott.sa MARTINA

Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 21.09.2022

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 08/08/2022 AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DELLA 7^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024, ASSUNTA AI SENSI DELL'ART. 42 E 175 COMMA 4 DEL TUEL ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2.

Civezzano, li **07/10/2022**

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SA RIZZI MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).